

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 29 OTTOBRE 2020**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 17.00, a seguito di avvisi pubblicati all' Albo Pretorio della sede di Latisana e delle altre sedi staccate e inviati tramite e-mail ai soci possessori di casella elettronica e avvisati gli altri tutti a mezzo telefono, si è riunita presso la sede sociale dell'UTE di via Goldoni, 22 a Latisana l'Assemblea dei Soci dell'Università della Terza Età Latisana-Bassa Friulana Occidentale, in sessione straordinaria ed in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per le ore 5.00 di ieri 28 ottobre.

Sono presenti i sigg.:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) COTTIGNOLI Enrico | 2) DE MARCHI LUCIANA |
| 3) DI GIUSTO DANIELA | 4) DOMENIGHINI ALFIO |
| 5) FERRARI ADRIANA | 6) GOBBATO MARIA LAURA |
| 7) GOBBATO NELLO | 8) MATTIUSSI PIERINA |
| 9) MICHELUTTO ALFIO | 10) MILAN PATRIZIA |
| 11) NARDIN ARMANDA | 12) ORTIS ROSINA |
| 13) PITTIS GIOVANNI | 14) SALVADOR SERGIO |
| 15) TAMI SILVA | 16) TREVISAN CATERINA |
| 17) URBAN LUCIA | 18) VALENTINUZZI SILVANA |
| 19) BARBONI CLARA | 20) BURLINA MANUELA |
| 21) D'URSO BRUNO | 22) FANTON MARIA LINA |
| 23) SACILOTTO GIULIANA MARIA | 24) ZANIN MARA |

e, per delega:

come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale.

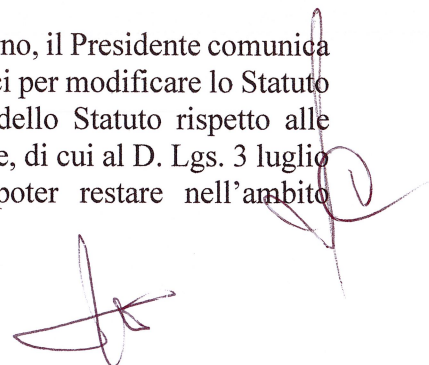
Ai sensi dello Statuto e su richiesta unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Enrico Cottignoli, Presidente del Consiglio Direttivo, e chiama a svolgere le funzioni di verbalizzante il Segretario dell'UTE sig. Giovanni Pittis.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e, trattandosi di Assemblea straordinaria di seconda convocazione, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto i presenti sono in numero sufficiente a deliberare, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del nuovo modello di Statuto APS integrato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS)

Passando alla trattazione dell'unico argomento di cui all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con l'integrazione della denominazione al fine di poter restare nell'ambito



dell'associazionismo di promozione sociale.

Procede, quindi, alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto elaborato dal Consiglio Direttivo evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole rese necessarie ai sensi del Codice del Terzo settore; tra le altre la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Al termine della lettura il Presidente invita i presenti alla discussione e alla relativa approvazione del nuovo Statuto.

Dopo un breve dibattito, l'Assemblea, con voto unanime dei presenti,

DELIBERA

di approvare:

- 1) l'integrazione dell'acronimo **APS** (Associazione di Promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa:
"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' LATISANA-BASSA FRIULANA OCCIDENTALE APS";
- 2) il nuovo Statuto sociale, che consta di n. 33 articoli e che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà a compiere, assieme al segretario, tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto integrato con l'allegato Statuto.

Il Segretario informa che sia il verbale dell'Assemblea che il nuovo Statuto sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5°, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3° dell'art. 82 del citato decreto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.20.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente UTE
Enrico Cottignoli

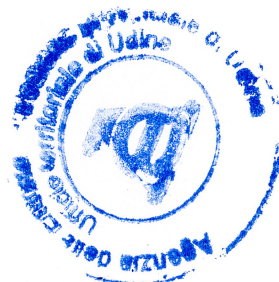
Il Segretario
Giovanni Pittis

Università della Terza Età
UTE
Latisana - Bassa
Friulana Occidentale
Associazione di Promozione Sociale

REGISTRATO a UDINE il 17.11.2020
AL N° 5423 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro **ESENTE**

IL FUNZIONARIO
Marco Sennarich

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca



IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

UTE

Università della Terza Età
Latisana – Bassa friulana Occidentale
Associazione di Promozione Sociale APS



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' LATISANA – BASSA FRIULANA OCCIDENTALE (APS)

Titolo I

Denominazione, sede, durata e oggetto sociale

Art. 1 – Denominazione

Ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito indicato come Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia è costituita L'Associazione denominata "Università della Terza Età Latisana - Bassa Friulana Occidentale - APS – siglabile **"UTE-LBFO APS"** - di seguito indicata come Associazione.

L'APS utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione, ente legalmente riconosciuta e iscritta al n. 753 del Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia (giusto decreto n. 1061/Cult del 03/03/2017 del direttore del Servizio Cultura, Sport .. e Volontariato ... della Regione FVG) è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Latisana (UD) Via Goldoni, n. 22.

L'Associazione ha una **Sede centrale** e **Sezioni staccate o secondarie** presso immobili concessi, in uso gratuito pro-tempore, dalle Amministrazioni dei Comuni della Bassa Friulana Occidentale e del limitrofo Veneto. E' prevista, inoltre, la possibilità di fruire di strutture private a pagamento.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune di Latisana non comporterà modifica del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

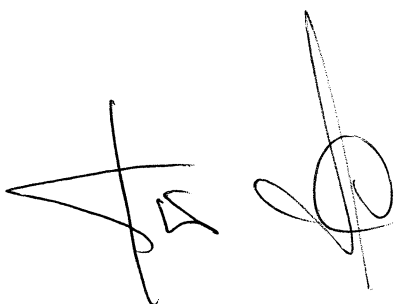
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché di educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale della comunità mediante incontri dedicati alla conoscenza e approfondimento di materie culturali di interesse generale e locale, a esercitarsi e perfezionarsi in creazioni manuali tipiche della tradizione popolare, e alla pratica di moderne attività motorie per il benessere fisico.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Oltre a quanto sopra indicato potrà svolgere attività di insegnamento nello sviluppo della cultura informatica.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.



TITOLO II

Soci, volontari, dipendenti e collaboratori

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge *(attualmente previsto in sette soci dal C.T.S.)*. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, ovvero partecipando ai corsi organizzati dall'Università contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge

Per aderire all'Associazione si presenta richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Associativi.

I Docenti dei corsi sono iscritti nel registro dei Soci, salvo loro esplicita rinuncia.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e dell'avvenuto pagamento della quote contributive.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.



Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro "Soci".

Lo status di "associato" può venire meno nei casi previsti dall'art. 7 sotto indicato.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

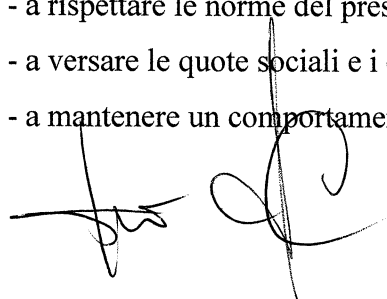
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se regolarmente iscritti nel libro dei "Soci"
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare ed approvare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto ed i Regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;



- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;

I **Docenti dei corsi** sono esentati dal versamento della quota associativa e della quota per la partecipazione ad eventuali corsi.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 8 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

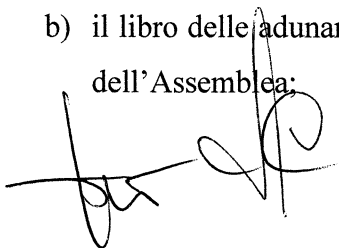
L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, gli associati o non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or 'B' followed by a flourish.

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari associati, contenente i nominativi che svolgono attività di volontariato.

L'Associazione deve, inoltre, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questi sia nominato, e anche quello dell'Organo di Revisione, qualora nominato.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

I verbali, sia dell'Assemblea che del Consiglio direttivo, devono obbligatoriamente contenere la data, l'ordine del giorno, il tipo di seduta e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente o da chi, in assenza di quest'ultimo, presiede la seduta e dal Segretario.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, collegiale o singolo (*obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30 del CTS*);
- Revisore legale dei conti, singolo o collegiale (*obbligatorio solo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS*);

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote annuali ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da comunicare almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso medesimo presso la sede centrale e le sedi periferiche e pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Ci si potrà avvalere anche di altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

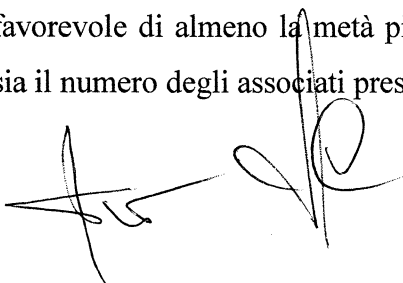
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento, se seduta ordinaria o straordinaria, se di prima o seconda convocazione e riportare gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà *più 1* degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei presenti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.



Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva il rendiconto della gestione e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, e il bilancio sociale qualora ne ricorra l'obbligo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione purchè non di competenza del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

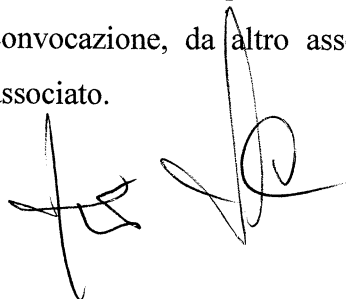
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dal successivo art. 32;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, da altro socio designato dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 13 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a final flourish.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea. Il Segretario dell'Associazione è incaricato di verbalizzare la seduta. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero di sette.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti e la sua sostituzione sarà ratificata nella successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

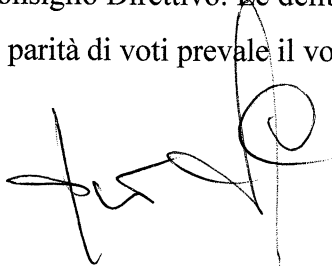
In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il Bilancio di Previsione e il Conto consuntivo (o rendiconto per cassa) secondo quanto previsto dall'art 13 del CTS e l'eventuale Bilancio sociale, qualora ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 14 del CTS;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- delibera l'iscrizione ad Enti od Associazioni per adesione o rappresentanza a specifici progetti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. In caso di urgenza può essere convocato entro 24 ore.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi presiede la riunione, vengono conservati agli atti nell'apposito registro delle deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.



Art. 16 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Attribuisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli associati competenti in materia.

In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

art. 17 - Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Viene nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i componenti il Consiglio stesso.

Art. 18 – Il Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente, resta in carica quanto il Consiglio medesimo, e ha i seguenti compiti:

- cura la tenuta e l'archiviazione di tutta la documentazione di gestione dell'Associazione;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali,
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- è a capo del Personale.

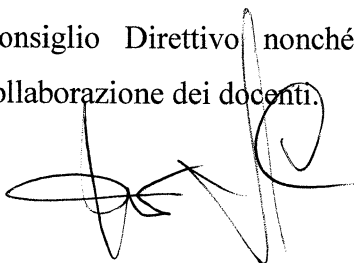
Art. 19 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere resta in carica quanto il Consiglio medesimo e ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo con le relative relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla corretta ed ordinata tenuta dei registri e della contabilità e alla conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 20 – Il Direttore dei corsi.

Il Direttore dei corsi coordina e presiede allo svolgimento dei corsi e dei laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale avvalendosi della collaborazione dei docenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text of Article 20.

TITOLO IV

Risorse economiche, patrimonio e bilancio

Art. 24 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, con la firma del Segretario o del Tesoriere, appositamente delegati dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta diritti alcuni.

Art. 25 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

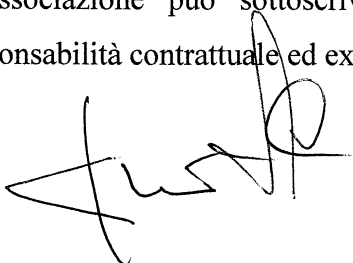
Art. 26 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 27 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.



Art. 28 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro il mese di dicembre deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e il Bilancio preventivo e la relazione del Presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, e il Bilancio Preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 30 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale e della quota d'iscrizione che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.



TITOLO V

Disposizioni finali e generali

Art. 31 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 32 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

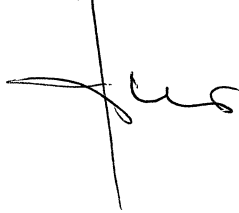
Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

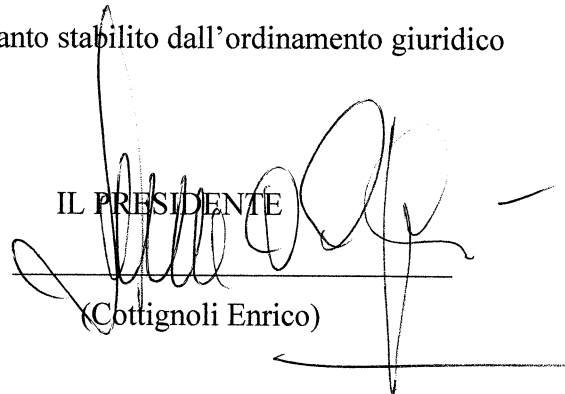
IL SEGRETARIO

(Pittis Giovanni)

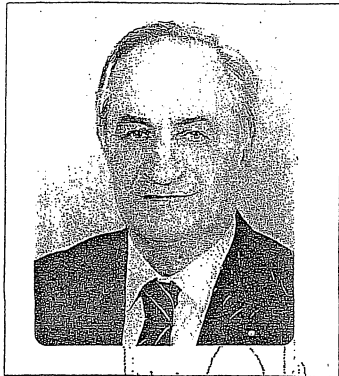
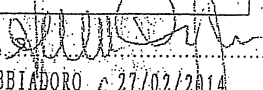


IL PRESIDENTE

(Cottignoli Enrico)



Cognome **COTTIGNOLI**
 Nome **ENRICO**
 nato il **02/11/1942**
 (atto n. **579** P. **I** S. **A**)
 a **RAVENNA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **LIGNANO SABB.**
 Via **VIA MONTE ORTIGARA 1 1.6**
 Stato civile **---**
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 M. **1,81**
 Statura **BRIZZOLATI**
 Capelli **CERULEI**
 Occhi **---**
 Segni particolari **---**


 Firma del titolare 
LIGNANO SABBADORO 27/02/2014
 Impronta del dito indice sinistro 
 Il SINDACO
 Il FUNZIONARIO INCARICATO